



Ai Professori di ruolo di I<sup>a</sup> fascia  
Ai Professori di ruolo di II<sup>a</sup> fascia  
Ai Ricercatori  
Agli Assistenti del ruolo ad esaurimento  
di tutte le Facoltà e Scuole  
LORO SEDI

**Oggetto: Art. 72, comma 7 eseguenti Legge 133/2008: Criteri di valutazione per il  
trattenimento in servizio del personale.**

Si rammentano per sommi capi alle SS.LL. le innovazioni apportate dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare dall'articolo 72, all'istituto del prolungamento del servizio attivo di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 per il personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

Il comma 7 del precitato articolo 72 ha introdotto il criterio della discrezionalità, dando facoltà all'amministrazione *"in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere le richieste in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi"*.

Tale norma ha disposto inoltre che la domanda di trattenimento in servizio va presentata all'amministrazione di appartenenza **esclusivamente** dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

Infine, esaurita la fase transitoria riferita ai trattenimenti in servizio già in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa ed ai provvedimenti già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, il comma 10 dispone che i trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 **decadono** e i dipendenti, qualora interessati, sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini previsti dal precedente comma 7.

Tanto premesso, si informano le SS.LL. che, al fine di una corretta applicazione della norma, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno definito i criteri di valutazione che, fermo restando l'orientamento già assunto dall'Ateneo in direzione del contenimento delle spese del personale dovranno, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali ed in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dai singoli richiedenti in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi nell'ambito dell'attività didattica e di ricerca, regolare le richieste di trattenimento in servizio dei professori e ricercatori con effetto dall'anno accademico 2010/2011.

Sarà pertanto concesso il trattenimento in servizio solo nel caso in cui ricorrano tutte e contestualmente le seguenti condizioni:

UW



1 – presenza in servizio del docente quale condizione indispensabile per assicurare la soddisfazione dei requisiti necessari di docenti dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti stabiliti dal MIUR per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale compresi nell'offerta formativa. Ai fini della valutazione della predetta condizione si terrà conto dell'offerta formativa già in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento dei servizi;

2 – aver conferito nella banca saperi della Sapienza, nel periodo 2007/2009, un numero di pubblicazioni scientifiche non inferiore a cinque, validate dal Direttore di Dipartimento;

3 – essere:

A. coordinatori di progetti o sotto-progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea nell'ambito di un Programma Quadro;

B. coordinatori nazionali o responsabili locali di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN, FIRB), finanziati con fondi ministeriali;

C. coordinatori nazionali o responsabili locali di progetti di ricerca finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni o Enti morali riconosciuti (escluse le ONLUS).

Per la verifica della predetta condizione si terrà conto dei contratti in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento del servizio ed ancora attivi alla data prevista per il pensionamento;

4 – aver adempiuto, ai sensi della rettorale del 28 gennaio 2009, all'obbligo di presentazione della relazione triennale sull'attività scientifica svolta, per i professori, ovvero, per i ricercatori, aver adempiuto all'obbligo di presentazione della relazione triennale sull'attività didattica e scientifica svolta, per il periodo 2006/2008, con verifica positiva della Facoltà di appartenenza.

Effettuata la necessaria istruttoria tesa alla verifica della sussistenza di tutte le richiamate condizioni, l'esito formerà in ogni caso oggetto di specifico motivato provvedimento del Rettore, del quale sarà data notizia al Senato Accademico.

Per ogni ulteriore informazione le SS.LL. potranno rivolgersi al Settore II – Personale Docente della Ripartizione II – Personale, contattando i numeri 22792, 22744 (professori di I<sup>a</sup> fascia), 22887, 22741 (professori di II<sup>a</sup> fascia), 22214 (ricercatori e assistenti Facoltà di Medicina e Chirurgia), 22847, 22467 (ricercatori e assistenti altre Facoltà).

Cordiali saluti.

Il Rettore

pe  
ce  
un